ALLEGATO A

PROPOSTE DI VARIAZIONE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Legenda: le parti da eliminare ~~sono cancellate nella modalità seguente~~
le parti da inserire sono evidenziate in giallo

Art. 14 bis – Notificazioni e comunicazioni degli atti al domicilio digitale

1. L'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 12/02/2024 n. 13 alla lettera c) abroga il comma 7 dell'art. 60 del DPR n. 600 del 1973 ed alla lettera d) inserisce l'art. 60-ter riguardante la disciplina delle notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale.
2. A partire dal 30 aprile 2024, tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, anche in deroga all'art. 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta, ai seguenti indirizzi digitali:
   - Se destinati a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi, al domicilio digitale risultante dall'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori pubblici (IPA);
   - Se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti, al domicilio digitale inserito nell'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è presente un diverso indirizzo nell'indice INAD ovvero nell'indice IPA;
   - Se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli enti di diritto privato, al domicilio digitale professionale risultante dell'indice nazionale anagrafe digitale (INAD) o in mancanza, all'unico domicilio digitale presente;
   - Se destinati a soggetti che hanno eletto domicilio digitale pur non essendo ricompresi nelle categorie sopra riportati, al domicilio digitale eletto.
3. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata:
   - per il notificante nel momento in cui il gestore della casella di posta elettronica trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio;
   - per il destinatario alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata trasmette.

Art. 28 - Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
3. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore ~~il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione.~~ dal 01/01/2025